

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **508/1988** (ECLI:IT:COST:1988:508)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **21/04/1988**

Deposito del **05/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **11/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9097**

Atti decisi:

N. 508

## SENTENZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1979, n.12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1982 dal Tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente tra Breccia Maria Rita e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Perugia, iscritta al n.745 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 25 giugno 1982 (r.o. n. 745/1982), solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della l. 11 gennaio 1979, n.12, nella parte in cui non prevede la possibilità di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro di coloro i quali abbiano superato, prima dell'entrata in vigore della legge, l'esame di abilitazione disciplinato dal regime previgente, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4 e 35 primo comma Cost.

La questione è sorta nel corso di un giudizio nel quale la signora Maria Rita Breccia - che anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 12 del 1979 aveva sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, era stata autorizzata a tale esercizio dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro ma non aveva richiesto l'iscrizione all'albo - chiedeva al Tribunale di riconoscerle il diritto ad iscriversi all'albo istituito - congiuntamente ad un diverso e più rigoroso esame abilitativo dalla legge sopravvenuta.

Il Tribunale afferma che tale riconoscimento sarebbe impedito dall'art. 40 della stessa legge n.12 del 1979, il quale, nel disciplinare la fase transitoria dell'applicazione del nuovo sistema, consente tale iscrizione soltanto a chi fosse già iscritto nell'albo precedentemente previsto oppure a chi avesse in corso l'esame di abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge, condizioni non godute dalla signora Breccia.

Di qui l'impugnativa di tale disposizione nella parte in cui tratterebbe in modo ingiustificatamente differenziato due situazioni sostanzialmente analoghe, e cioè quella di chi, come l'attrice, abbia già superato l'esame di abilitazione secondo la vecchia legge e quella di chi tale esame abbia ancora in corso di svolgimento al sopravvenire della nuova. La stessa disposizione, oltre a violare per tale ragione l'art. 3 Cost., confliggerebbe pure, a parere del giudice a quo: con l'art. 4 Cost., poiché indirettamente inibirebbe ad una categoria di cittadini la libertà di scelta della propria attività lavorativa; con l'art. 35 Cost. poiché non appresterebbe sufficiente tutela all'attività di consulente del lavoro limitatamente ai soggetti che si trovano in condizioni analoghe a quelle della signora Breccia.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Non sussisterebbe infatti la lamentata disparità di trattamento in danno dei soggetti che si trovano nelle condizioni della parte attrice nel giudizio a quo, in quanto soltanto chi aveva già conseguito, come quest'ultima, l'autorizzazione all'esercizio della professione dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro prima dell'entrata in vigore della nuova legge - a differenza di chi avesse ancora in corso l'esame di abilitazione - aveva la possibilità di ottenere l'iscrizione al vecchio albo, titolo sufficiente all'iscrizione al nuovo, così che soltanto il primo, e non il secondo, dovrebbe imputare a sé medesimo il non avere tempestivamente espletato tale adempimento.

Di qui l'insussistenza della violazione dell'art. 3 Cost., nonché degli artt. 4 e 35 Cost. essendo il nuovo sistema, più selettivo e rigoroso, del tutto idoneo a garantire la posizione professionale dei consulenti del lavoro.

1. - Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 25 giugno 1982 (r.o. n. 745/82) lamenta che l'art. 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"), assoggetti a trattamento ingiustificatamente differenziato chi abbia superato la prova teorico-pratica di idoneità - prevista dalla l. n. 1081 del 1964 - anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa, rispetto a chi tale prova abbia ancora, a tale data, in corso di espletamento, consentendo solo a quest'ultimo, e non al primo - già autorizzato ma non iscritto al vecchio albo - di iscriversi nel nuovo albo professionale: ciò in violazione degli artt. 3, primo comma, 4 e 35, primo comma, Cost.

2. - La questione non è fondata.

La norma impugnata, nel dettare una disciplina transitoria per il passaggio dal vecchio al nuovo regime, consente, in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione, la iscrizione nel nuovo albo ai consulenti del lavoro che fossero, o fossero stati, già iscritti in quello istituito dalla legge del 1964 (primo comma); prevede poi che, ai fini dell'eventuale conseguimento dell'abilitazione, resti fermo l'espletamento dell'esame già regolarmente fissato o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della nuova legge (secondo comma).

Come ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione, tale ultimo precetto, nel far salvi gli esami già disposti secondo il sistema precedente, intende soltanto regolare la sorte di procedimenti amministrativi pendenti, accordando tutela alla legittima aspettativa degli aspiranti al loro regolare esito. A parte la non estensibilità di una norma derogatoria, diversa è invece, e perciò non meritevole di eguale tutela, la posizione di coloro che, come la parte attrice nel giudizio a quo, a quel momento, avevano già superato l'esame e, pur avendo ottenuto la prevista autorizzazione, avevano però trascurato di chiedere quella iscrizione nel vecchio albo che, secondo il primo comma dell'art. 40 della legge n. 12 del 1979, avrebbe consentito loro di ottenere l'iscrizione in quello nuovo.

Non sussiste dunque una irragionevole disparità di trattamento in danno dei soggetti da ultimo considerati, né un'arbitraria limitazione dei diritti loro garantiti dagli artt. 4 e 35 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 35, primo comma, Cost., sollevata dal Tribunale di Perugia con ordinanza del 25 giugno 1982 (r.o. n. 745/82).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*